

## PROPOSTA di LEGGE

Interventi per le pari opportunità di genere.

### ARTICOLATO

#### Art. 1

(Principi e finalità)

In attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Costituzione della Repubblica Italiana e del proprio Statuto, la Regione Autonoma della Sardegna opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta basata sul genere sancendo il diritto alle pari opportunità tra donne e uomini e riconoscendo e valorizzando le differenze di genere.

#### Art. 2

(Finalità)

Al fine del conseguimento di quanto previsto dal precedente art. 1, la Regione promuove i seguenti interventi:

- a) sostegno ai progetti per il conseguimento delle pari opportunità tra generi, abbattimento degli stereotipi associati al genere e valorizzazione delle differenze in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione quali strumenti imprescindibili di prevenzione primaria per ogni forma di violenza;
- b) difesa della libertà di autodeterminazione della donna;
- c) sostegno alle azioni per il lavoro, l'imprenditorialità e le professionalità femminili;
- d) agevolazione, attraverso un piano integrato del welfare, di ogni intervento rivolto a favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione;
- e) approntamento di interventi finalizzati al conseguimento dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
- f) assunzione di un'ottica di genere nella valutazione, programmazione ed attuazione delle strategie di sviluppo regionale;
- g) promozione della partecipazione delle donne nei luoghi e nei processi decisionali a tutti i livelli ed in tutti gli incarichi di competenza del Consiglio e della Giunta regionali;
- h) istituzione del "Bilancio di genere".

#### Art.3

(Azioni di conciliazione vita-lavoro )

1. La Regione, per conseguire un'equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna e uomo ed una paternità e maternità sostenibili, attua politiche di coordinamento dei tempi e degli orari delle persone nonché il monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città e dei territori;
2. Le politiche di coordinamento dei tempi e degli spazi, di cui al precedente comma 1, si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale;
3. La Regione integra i propri strumenti di pianificazione e programmazione generale con le politiche organizzative dei tempi e degli spazi e promuove l'adozione da parte dei Comuni dei piani territoriali dedicati;
4. La Regione promuove esperienze di vita solidali e sostenibili come forme di coworking cioè di condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di favorire lo scambio, la collaborazione, la relazione tra giovani lavoratrici anche attraverso progetti finalizzati a sostenere la maternità;
5. La Regione promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nei progetti di riorganizzazione dei servizi;
6. La Regione, per realizzare i progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, opera attraverso il sistema di partenariato socio - economico istituzionale e privato ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento;

Art. 4

(Azioni per una maternità e paternità responsabili)

1. La Regione promuove la stipula di accordi territoriali, denominati “piani per le pari opportunità”, tra province, comuni, organizzazioni sindacali e datoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori finalizzati al sostegno della maternità e della paternità attraverso sistemi di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione dell'attività di cura tra i sessi;

I “piani per le pari opportunità” sono volti a :

- a) promuovere e divulgare, con azioni mirate, la cultura della conciliazione e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli;
- b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
- c) favorire l'utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
- d) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio (madri sole con figli minori, famiglie monoparentali con carichi di cura, ecc. );

2. La Regione considera le politiche di conciliazione e condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro.

#### Art. 5

(Banca dati dei saperi delle donne )

1. La Regione istituisce la Banca dati delle competenze delle donne nella quale sono inseriti, a richiesta, i curricula delle donne nate in Sardegna e che vi risiedono o vi lavorano (?);

2. La Banca dati è uno strumento aperto, disponibile sul sito istituzionale della RAS, consultabile in caso di designazioni e nomine di competenza regionale;

3. Il trattamento dei dati contenuti nella Banca dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;

4. La Banca dati è istituita presso l'Assessorato degli Affari Generali e Personale che ne cura l'aggiornamento periodico e la divulgazione.

#### Art.6

(Promozione della cultura di pari opportunità e valorizzazione della differenza)

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli Istituti scolastici, favorisce percorsi per la promozione della cultura delle pari opportunità nonché dell'abbattimento degli stereotipi di genere anche come strumento di prevenzione primaria della violenza di genere e di contrasto a ogni forma di discriminazione basata sul genere;

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sottoscrive protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di istruzione al fine di:

a) istituire corsi di formazione e aggiornamento delle insegnanti e degli insegnanti finalizzati alla valorizzazione della differenza di genere nelle relazioni educative;

b) rivisitare i contenuti dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza dei due sessi nel mondo della cultura;

c) elaborare metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista del genere, i contesti socio-economici di riferimento al fine della individuazione dei bisogni formativi della popolazione scolastica femminile e maschile;

d) sostenere il recupero dei livelli di istruzione delle donne.

#### Art.7

(Medicina di genere)

1. La Regione redige il Piano sanitario regionale nel rispetto delle differenze biologiche, psicologiche e culturali legate al genere, attuando la medicina di genere.

2. La Regione riconosce, attraverso politiche mirate, il principio che gli interventi di

promozione della salute, la ricerca farmacologia, i fattori di rischio, le diagnosi e i trattamenti sanitari devono tenere conto della differenza tra donna e uomo.

3. La Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli e il principio di autodeterminazione individuale della donna.

4. La Regione, nell'ambito del Piano sanitario regionale, favorisce interventi volti alla prevenzione delle patologie specifiche per genere.

5. La Regione, in base al genere, attua nei consultori i programmi specifici di prima assistenza e informazione favorendo i percorsi di educazione sessuale e riproduttiva e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

6. La Regione attiva percorsi multidisciplinari tra i soggetti che compongono la rete socio-sanitaria al fine di conseguire una formazione specializzata del personale del pronto soccorso per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza.

## Art.8

(Comunicazione e Informazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, adotta un linguaggio non discriminante e utilizza il genere negli atti amministrativi e nella stesura delle leggi.

2. La Regione disincentiva ogni contenuto di programmazione televisiva, radiofonica e digitale, anche pubblicitaria, che utilizzi strumenti contrari ad una comunicazione non discriminante.

## Art.9

(Formazione del personale in materia di pari opportunità)

1. La Regione attua azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per l'acquisizione, da parte di tutto il personale del sistema regione, di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità.

2. La Regione, su proposta degli Enti di competenza, realizza specifici corsi per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane al fine della loro formazione riguardo alla valorizzazione delle diversità di genere.

## Art.10

(Bilancio di genere)

1. La Regione predispose ogni anno il Bilancio di genere.

Il Bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla società sarda.

2. Col bilancio di genere la Regione:

- a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche dell'Amministrazione regionale;
- b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e uomini.

#### Art.11

(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dal Sistema regione o realizzate dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali devono condurre la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.
2. La Regione collabora con le strutture universitarie e i centri di studi per acquisire statistiche di genere utili per la programmazione in un'ottica di genere.

#### Art. 12

(Istituzione del tavolo di coordinamento per le politiche di genere)

1. La Regione istituisce il "Tavolo di coordinamento per le politiche di genere" con funzioni di supporto alla programmazione regionale, di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per realizzare il mainstreaming (strategia) di genere.
2. Il Tavolo è costituito dai rappresentanti di tutte le strutture regionali con particolare riferimento alle aree tematiche oggetto della presente legge.
3. Il Tavolo indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata "Forum della cittadinanza di genere" come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità fra donne e uomini.

#### Art.13

(Coordinamento delle risorse)

Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali tra:

- a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione e alle politiche di genere nonché a quelle per l'imprenditoria femminile;
- b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla presente legge;
- c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;

d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art.14

(Disposizioni finali)

La presente legge non comporta oneri finanziari per la Regione e per gli enti che con la stessa collaborano per le finalità indicate all'art. 1.

Art.15

(Termini di attuazione )

La Regione si impegna a dare attuazione alle azioni, ai principi e agli strumenti di cui alla presente legge entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima.